

L'indirizzo dei giudici di legittimità: non sono deducibili i costi legali per l'amministratore

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Impresa, spese di difesa escluse

Inerenza non giustificata dall'origine comune delle cause

Pagina a cura

DI GIANCARLO MARZO E
FRANCESCA PIETRAFESA*

Le spese legali sostenute per la difesa penale degli amministratori sono indeducibili, anche se il reato nasce dal contenzioso civile della società. Infatti, la comune origine tra causa civile e procedimento penale non giustifica l'inerenza dei costi di difesa. Quindi, la stretta interconnessione tra contenzioso civile e procedimento penale non legittima la deduzione delle spese sostenute dalla società per la difesa penale dei propri amministratori e dipendenti.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sez. V tributaria, ordinanza del 20 marzo 2026, n. 6636, ud. 27/2/2026), cassando con rinvio la sentenza della Cgt di secondo grado della Toscana, che aveva ritenuto deducibili i costi di assistenza legale in quanto derivanti da fatti generati da una medesima vicenda.

La Suprema Corte traccia una netta linea di demarcazione: il giudizio di inerenza ex art. 109 del dpr n. 917/1986 ha carattere qualitativo e impone la correlazione del costo con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. Le spese di difesa penale svolgono, al più, una funzione conservativa, e non incrementativa, del patrimonio societario, il che ne esclude l'inerenza.

La prova dell'inerenza dei costi grava sul contribuente, che è tenuto a documentare l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi, nonché la sua concreta destinazione alla produzione.

Il caso e la decisione della Corte di cassazione. A seguito di una verifica condotta dalla

Guardia di Finanza di Pistoia, l'Agenzia delle entrate emetteva quattro avvisi di accertamento (anni 2013-2016) nei confronti di una società per azioni, contestando l'indeducibilità, per difetto di inerenza, di fatture ricevute da due società per servizi di consulenza commerciale e di fatture relative a spese sostenute per attività di assistenza e difesa legale in sede civile e penale (anni 2013, 2014 e 2016).

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia respingeva il ricorso della contribuente. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana accoglieva parzialmente le ragioni della società, ritenendo deducibili le spese legali sulla base di un ragionamento incentrato sulla interconnessione tra procedimento civile e procedimento penale.

In particolare, la Cgt osservava che i fatti contestati in sede penale agli amministratori e ai dipendenti coincidevano integralmente con quelli oggetto della causa civile per concorrenza sleale promossa da una società terza nei confronti della contribuente; che gli amministratori e i dipendenti avevano agito in virtù del mandato ricevuto dalla società; e che, pertanto, le responsabilità penali delle persone fisiche non presentavano alcuna autonomia rispetto alla responsabilità civile della società, risultandone una diretta derivazione.

Su tali basi, il giudice d'appello concludeva che le spese di difesa penale fossero direttamente connesse al conseguimento dei ricavi.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, qualificando le spese legali come "attività occasionali". Secondo la tesi erariale, il processo penale rappresentava un "elemento inter-

medio", estraneo all'attività tipica del mandato di amministratore, idoneo a interrompere il nesso causale con il mandato.

La Cassazione, con ordinanza n. 6636/2026, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa con rinvio. Il decum si articola nei seguenti punti:


(i) le spese legali sostenute dalla società per la difesa dei propri amministratori in un procedimento penale sono indeducibili perché l'inerenza richiede la correlazione della spesa con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. n. 9910/2024);

(ii) la stretta correlazione fra processo civile e processo penale, le potenziali ripercussioni su contratti commerciali in essere e sul patrimonio societario "sono profili della vicenda che non hanno un legame causale diretto con la produzione di ricavi", esplicitando una funzione al più conservativa, e non incrementativa, del patrimonio;

(iii) tra l'adempimento del mandato gestorio e la necessità della difesa penale si inserisce un elemento intermedio, costituito dall'iniziativa accusatoria di un terzo, che spezza il nesso causale diretto, a prescindere dall'esito del processo penale (Cassazione n. 17113/2025; n. 23089/2012; n. 3737/2012).

L'orientamento giurisprudenziale. L'ordinanza si segnala per il rigetto espresso della tesi, accolta dal giudice di merito, secondo cui la comune matrice fattuale tra contenzioso civile e procedimento penale legittimerebbe la deduzione dei relativi costi difensivi.

La Corte esclude che la circostanza per cui le condotte contestate agli amministratori siano state poste in essere in esecuzione del



mandato sociale sia sufficiente a radicare l'inerenza: ciò che rileva non è il nesso con l'incarico, bensì il nesso con la produzione di ricavi.

Il principio si fonda sulla distinzione, già tracciata dalla Corte (Cassazione n. 20945/2019 e n. 450/2018), tra inerenza e utilità: il giudizio di inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo, e non consente di valorizzare la potenziale utilità, anche indiretta, che la difesa penale potrebbe arrecare alla società. In quest'ottica, l'assunzione delle spese per la difesa penale degli amministratori non è qualificabile come costo di operazioni rientranti nell'oggetto sociale (Cass. n. 9910/2024).

Di particolare rilievo, inoltre, il principio, richiamato dalla Corte sulla scorta della pronuncia della Cassazione n. 17113/2025, secondo cui sono ineducibili anche le spese sostenute dall'amministratore per difendersi in un processo penale per fatti connessi all'incarico, persino qualora il procedimento si concluda con sentenza di proscioglimento.

In tale ipotesi, tra l'adempimento del mandato e la necessità della spesa di difesa si interpone l'accusa, poi rivelatasi infondata, quale elemento intermedio che recide il nesso causale (Cassazione n. 23089/2012 e n. 3737/2012).

Sul versante probatorio, la giurisprudenza è univoca nel richiedere che, a fronte di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria in ordine all'ineducibilità dei costi, sia il contribuente a provare in maniera analitica:

(i) l'esistenza e la natura del costo;

(ii) i relativi fatti giustificativi;

(iii) la concreta destinazione del costo alla produzione, quale atto di impresa in correlazione con l'attività imprenditoriale e non ai ricavi in sé (Cassazione n. 15530/2023 e n. 8646/2022).

***Marzo Associati**
Studio legale e
tributario

— © Riproduzione riservata — ■

La Suprema Corte traccia una netta linea di demarcazione: il giudizio di inerenza ha carattere qualitativo e impone la correlazione del costo con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. Le spese di difesa penale svolgono, al più, una funzione conservativa, e non incrementativa, del patrimonio societario

A parere della Corte di Cassazione, la comune matrice fattuale tra il contenzioso civile e il procedimento penale non legittima la deduzione dei costi sostenuti dalla società per la difesa penale degli amministratori

La giurisprudenza

Pronunce	Tema	Principio di diritto
Cassazione n. 6636/2026 Cassazione n. 9910/2024	Indeducibilità delle spese legali per la difesa penale degli amministratori	Le spese legali sostenute dalla società per la difesa di propri amministratori in un procedimento penale sono ineducibili: l'inerenza richiede la correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. La difesa penale svolge una funzione al più conservativa, non incrementativa, del patrimonio societario
Cassazione n. 6636/2026	Interconnessione procedimenti civile e penale	La comune matrice fattuale tra contenzioso civile e procedimento penale non legittima la deduzione dei costi difensivi: rileva il nesso con la produzione di ricavi, non con l'incarico gestorio
Cassazione n. 17113/2025; Cassazione n. 23089/2012; Cassazione n. 3737/2012	Elemento intermedio e nesso causale	Le spese di difesa penale dell'amministratore per fatti connessi all'incarico sono ineducibili anche se il procedimento si conclude con proscioglimento: l'accusa costituisce un elemento intermedio che spezza il nesso causale
Cassazione n. 15530/2023; Cassazione n. 8646/2022	Prova dell'inerenza dei costi	L'onere della prova grava sul contribuente, che deve dimostrare l'esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione